



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 198 del 22/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 7 dicembre 2011, n. 243

Reg. (CE) n. 1234/2007, articolo 118 vices, par. 2 e 3 e Reg. (CE) n. 670/2011 di mod. al Reg. (CE) n. 607/2009. Fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP dalla Regione Puglia. Disciplinari di produzione dei vini consolidati. Pubblicazione.

L'anno 2011 addì 07 del mese dicembre in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa "Tutela Qualità", Agr. Lillo Angelo Raffaele, riferisce:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTO il Regolamento (CE) n. 670/2011 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. (CE) n. 607/2009, ed in particolare all'articolo 73, per quanto concerne le disposizioni transitorie per l'inoltro alla Commissione dei fascicoli tecnici relativi alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche riconosciute dallo Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 ed alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche le cui domande di riconoscimento o di modifica dei disciplinari sono state presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009 ed approvate e trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, nonché per la definizione delle modifiche minori presentate successivamente al 1° agosto 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;

VISTI i decreti con i quali in conformità alla predetta normativa nazionale e comunitaria sono state riconosciute le Denominazioni di Origine Controllata, le Denominazioni di Origine Controllata e Garantita e le Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini pugliesi ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione;

VISTO il decreto 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni e Province autonome del territorio nazionale, con il quale è stata rispettivamente innalzata del 20% la resa uva/ha ed all'80% la resa vino/uva prevista dai disciplinari di produzione dei vini IGT italiani;

CONSIDERATO che ai fini della protezione dei vini pugliesi DOP e IGP è necessario trasmettere alla Commissione UE entro il 31 dicembre 2011 i fascicoli tecnici delle stesse denominazioni di origine e indicazione geografiche, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 vices del Reg. (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 73 del Reg. (CE) n. 607/2009, usufruendo del sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione UE, nel rispetto delle modalità procedurali di cui agli articoli 70 bis, 70 ter, 71 e 73 del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

VISTE le circolari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 febbraio, n. 3378 2011 e del 21 aprile 2011, n. 7796 con le quali sono state impartite le disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali da seguire da parte dei soggetti legittimati e dalle competenti Regioni e Province autonome per la predisposizione dei richiamati fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani ed in particolare per l'adeguamento dei relativi disciplinari di produzione mediante la descrizione di tutti gli elementi prescritti dall'articolo 118 quater, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007, al fine di apportare alcune integrazioni, intese ad esplicitare taluni elementi e requisiti che di fatto sussistevano anteriormente al 1° agosto 2009, in conformità sia alla preesistente normativa comunitaria e nazionale, sia alle innovazioni introdotte con la citata nuova normativa comunitaria, tenendo conto delle informazioni contenute nelle linee guida diramate dalla Commissione UE nell'ambito del Comitato di Gestione OCM mercati agricoli - settore vino ed alcoli;

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione dei disciplinari consolidati dei vini IGP Pugliesi si rende necessario, tra l'altro, indicare negli specifici disciplinari le rese effettive di uva e di vino per ettaro, senza fare riferimento agli innalzamenti di cui al citato D.M. 2 agosto 1996, che conseguentemente è da ritenere abrogato;

CONSIDERATO che il fascicolo tecnico di ciascuna DOP e IGP ai sensi articolo 118 quater, par. 1, del Reg. CE n. 1234/2007 deve contenere il disciplinare di produzione e un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che il disciplinare di ciascuna DOP e IGP deve prevedere tutti gli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007;

RITENUTO necessario modificare i disciplinari di tutte le DOP e IGP della regione Puglia per apportare alcune integrazioni, intese ad esplicitare taluni elementi e requisiti che di fatto sussistevano

anteriormente al 1° agosto 2009 in conformità sia alla preesistente normativa comunitaria e nazionale, sia alle innovazioni introdotte con la citata nuova normativa comunitaria, tenendo conto delle informazioni contenute nelle linee guida diramate dalla Commissione;

CONSIDERATO che tanto nei disciplinari DOP che IGP sono da inserire, tra l'altro, negli specifici articoli già esistenti o in nuovi appositi articoli gli elementi che identificano le "Caratteristiche analitiche ed organolettiche al consumo", ove non presenti, gli elementi che "evidenziano il legame con l'ambiente" di cui alla lett. g del par. 2 all'articolo 118 quater del Reg. CE n. 1234/2007), in conformità all'articolo 7, del Reg. (CE) n. 607/2009" e i "riferimenti all'autorità o all'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare e le relative attribuzioni" di cui alla lett. i) del par. 2 all'articolo 118 quater, del Reg. CE n. 1234/2007");

DATO ATTO che nelle circolari esplicative circolari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato definito, tra l'altro, che i Consorzi di tutela delle specifiche DOP o IGP o, gli altri soggetti richiedenti, devono presentare alla Regione competente, per via informatica, le citate integrazioni ai disciplinari, il disciplinare consolidato alla luce di tali integrazioni, nonché il documento unico riepilogativo compilato e che in mancanza del Consorzio di Tutela o degli altri soggetti richiedenti, tale documentazione viene predisposta dalla Regione competente d'intesa con la filiera vitivinicola locale;

VISTI i fascicoli tecnici delle DOP e IGP dei vini pugliesi, così come predisposti da parte dei soggetti legittimati, fatti propri dalla Regione Puglia e trasmessi al Ministero, comprensivi della domanda, del disciplinare consolidato e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare;

RITENUTO che, conformemente alle disposizioni di cui alle richiamate circolari e norme comunitarie, si rende necessario una opportuna informazione mediante la pubblicazione sia sul Bollettino Ufficiale che sul sito internet istituzionale della Regione Puglia, dei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP pugliesi, consolidati con l'integrazione degli articoli riferiti "al legame con l'ambiente" e "all'autorità o all'organismo di controllo" e precisamente per i:

- disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita: "Primitivo di Manduria Dolce Naturale", "Castel del Monte Bombino Nero", "Castel del Monte Nero di Troia Riserva", "Castel del Monte Rosso Riserva";
- disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata: "Aleatico di Puglia", "Alezio", "Barletta", "Brindisi", "Cacc'e mmitte di Lucera", "Castel del Monte", "Colline Joniche Taratine", "Copertino", "Galatina", "Gioia del Colle", "Gravina", "Leverano", "Lizzano", "Locorotondo", "Martina o Martina Franca", "Matino", "Moscato di Trani", "Nardò", "Negroamaro di Terra d'Otranto", "Orta Nova", "Ostuni", "Primitivo di Manduria", "Rosso di Cerignola", "Salice Trentino", "San Severo", "Squinzano", "Tavoliere delle Puglie o Tavoliere", "Terra d'Otranto";
- disciplinari di produzione dei vini ad Indicazione Geografica: "Daunia", "Murgia", "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria";

PROPONE di rendere noto le modifiche apportate ai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP pugliesi, consolidati con l'integrazione degli articoli riferiti "al legame con l'ambiente" e "all'autorità o all'organismo di controllo" (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione Puglia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria

per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Tutela qualità
Agr. Angelo Raffaele Lillo

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ALIMENTAZIONE

VISTA la proposta del dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dal dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, che qui si intende integralmente richiamata;
- di rendere noto le modifiche apportate ai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP pugliesi, consolidati con l'integrazione degli articoli riferiti "al legame con l'ambiente" e "all'autorità o all'organismo di controllo" (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale internet della Regione Puglia;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione Tutela Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. e all'Ufficio relazioni con il Pubblico per la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto di n. 4 facciate timbrate e vidimate, dall'allegato 1 composto da 292 fogli è redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Alimentazione. Copia conforme sarà inviata alla Segretariato generale della Giunta regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza Servizio Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Alimentazione.

Il Dirigente del Servizio
Nicola A. Rutigliani